



**CITTÀ DI VALMADRERA**

Provincia di Lecco

Via Roma 31 – 23868 VALMADRERA

C.F./P. IVA n. 00609660139

Tel. 0341/205111

Fax 0341/201051

PEC: [info@pec.comune.valmadrera.lc.it](mailto:info@pec.comune.valmadrera.lc.it)

E-mail: [protocollo@comune.valmadrera.lc.it](mailto:protocollo@comune.valmadrera.lc.it)

**REGOLAMENTO PER  
LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO  
SU AREE PUBBLICHE  
AI SENSI DEL D. LGS. N. 114/1998  
E L.R. N. 15/2000**

**Approvato con Deliberazione Consiglio comunale n. 41 del 26.11.2012**

## **-INDICE-**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Capo I – Disposizioni generali**

**Art. 1 Oggetto, riferimenti normativi**

**Art. 2 Definizioni**

**Art. 3 Finalità**

#### **Capo II – Attività di commercio su aree pubbliche**

**Art. 4 Forme di esercizio dell'attività**

**Art. 5 Esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche**

**Art. 6 Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**

**Art. 7 Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio decennale**

**Art. 8 Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante**

**Art. 9 Subingresso**

**Art. 10 Revoca del posteggio e dell'autorizzazione per motivi di pubblico interesse**

**Art. 11 Occupazione dei posteggi**

**Art. 12 Modalità di vendita**

**Art. 13 Divieti**

**Art. 14 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio**

**Art. 15 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio**

**Art. 16 Pulizia e rimozione rifiuti**

**Art. 17 Posteggio riservato ai produttori agricoli**

**Art. 18 Attività con il sistema del "battitore"**

### **TITOLO II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

#### **Capo I – Aree mercatali**

**Art. 19 Ubicazione del mercato**

**Art. 20 Indirizzi generali in materia di orari e di festività**

**Art. 21 Verifica delle presenze**

**Art. 22 Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati**

**Art. 23 Spostamento, trasferimento o ristrutturazione del mercato**

**Art. 24 Spostamento temporaneo del mercato**

**Art. 25 Modificazioni del posteggio**

**Art. 26 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

**Art. 27 Personale abilitato alla vendita su area mercatale**

#### **Capo II – Fiere**

**Art. 28 Istituzione delle fiere**

**Art. 29 Assegnazione dei posteggi nelle fiere**

**Art. 30 Domanda di assegnazione di posteggio nelle fiere**

**Art. 31 Orari delle fiere**

#### **Capo III – Posteggi isolati**

**Art. 32 Istituzione e assegnazione dei posteggi**

#### **Capo IV – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

**Art. 33 Disposizioni per i commercianti itineranti**

**Art. 34 Determinazione degli orari e delle aree per effettuare il commercio itinerante**

**Art. 35 Manifestazioni con annessa attività di commercio su aree pubbliche**

**TITOLO III - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

**Art. 36 Norme igienico sanitarie**

**TITOLO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

**Art. 37 Tassa occupazione suolo pubblico**

**Art. 38 Pubblicità dei prezzi**

**Art. 39 Sanzioni**

**Art. 40 Presentazione scritti difensivi**

**Art. 41 Pesi e misure**

**Art. 42 Competenze**

**Art. 43 Pubblicità del Regolamento**

**Art. 44 Abrogazione delle norme precedenti**

**Art. 45 Entrata in vigore**

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### **Capo I – Disposizioni generali**

#### **Art. 1 Oggetto, riferimenti normativi**

1. Il presente regolamento riguarda l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche di cui all'art. 27, comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che possono consistere in aree pubbliche o private delle quali l'Amministrazione Comunale abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande.
2. Per quanto relativo alla disciplina generale delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche si rimanda a:
  - a) **titolo X del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114** (D.Lgs. 114/98): "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio";
  - b) **Legge Regionale Lombardia 21 marzo 2000, n. 15** (L.R. 15/00): "Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche";
  - c) **Legge Regionale Lombardia 25 novembre 2002, n. 27** (L.R. 27/02): "Normativa sull'occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate";
  - d) **Legge Regionale Lombardia 29 dicembre 2003, n. 30** (L.R. 30/03): "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";
  - e) **Legge 30 aprile 1962, n. 283** (L. 283/62): "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e successive modificazioni e integrazioni";
  - f) **Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002**: "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche";
  - g) **Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507** (D.Lgs. 507/99): "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio";
  - h) Resta salvo quanto disposto dal **T.U.L.P.S. e relativo Regolamento**, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi e oggetti preziosi.

#### **Art. 2 Definizioni**

1. Agli effetti del presente Regolamento si intendono:
  - a) per **autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**: l'atto, rilasciato dal Comune sede del posteggio per gli operatori che utilizzano un posteggio per l'esercizio della loro attività, e dal Comune nel quale il richiedente ha residenza se persona fisica o la sede legale per gli operatori itineranti;
  - b) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori **ALIMENTARE** e **NON ALIMENTARE**;
  - c) per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  - d) per **aree pubbliche**: i canali, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico, nonché le aree private messe a disposizione del proprietario per l'esercizio del commercio di cui al presente regolamento;

- e) per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- f) per **mercato specializzato od esclusivo**: un mercato nel quale , almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
- g) per **mercato stagionale**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta gironi e non superiore a centottanta. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- h) per **mercato straordinario**: l'edizione aggiuntiva o straordinaria, per un massimo di dodici giornate nel corso di un anno solare, di un mercato già istituito, con la presenza di operatori già concessionari di posteggio;
- i) per **posteggio**: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche, anche in forma stagionale;
- j) per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- k) per **posteggio isolato**: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per uno, più o tutti i giorni della settimana o del mese che non ricade in un'area mercatale;
- l) per **presenze effettive in un mercato**: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- m) per **presenze in un mercato**: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che via abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene considerato presente sul mercato. Per presenza dell'operatore si intende la presenza del titolare dell'autorizzazione e/o collaboratore o familiare autorizzato e la presenza della merce da porre in vendita;
- n) per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- o) per **spuntista**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- p) per **somministrazione di alimenti e bevande** su area pubblica: l'attività di vendita di prodotti alimentari effettuata unitamente alla predisposizione di attrezzature idonee a consentire il consumo immediato di prodotti acquistati;
- q) per **produttori agricoli**: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative e i consorzi;
- r) per **fiera o iniziativa analoga**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- s) per **fiera specializzata**: la manifestazione nella quale, almeno il novanta per cento dei posteggi, è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;

- t) per **presenze effettive in una fiera**: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;
- u) per **presenze in una fiera**: il numero delle volte nelle quali un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera, prescindendo dal fatto che via abbia potuto o meno svolgere l'attività.

### Art. 3 Finalità

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
  - a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da fornire al consumatore;
  - b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
  - c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico, la sicurezza della circolazione e l'inquinamento;
  - d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri più degradati, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
  - e) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
  - f) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente;
  - g) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
    - un facile accesso ai consumatori;
    - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
    - il minimo disagio alla popolazione;
    - la salvaguardia e la sicurezza dell'attività commerciale in atto.

## Capo II – Attività di commercio su aree pubbliche

### Art. 4 Forme di esercizio dell'attività

1. Il Commercio su aree pubbliche dovrà svolgersi nel territorio comunale con le seguenti modalità:

| <b>MERCATO SETTIMANALE</b> |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area :                     | Piazza Mercato – Via Molini                                                                                  |
| Giorno:                    | Giovedì                                                                                                      |
| Orari:                     | 7,30-12,30                                                                                                   |
| Nr.Posteggi:               | 71 (21 settore alimentare – 49 settore non alimentare – 1 somministrazione alimenti e bevande)               |
| <b>POSTEGGI ISOLATI</b>    |                                                                                                              |
|                            | 1.Piazza Mercato – nr.1 posteggio (pescivendolo) – settimanale venerdì – 7,30-12,30                          |
|                            | <del>2.Piazza Monsignor Citterio – nr.1 posteggio (fiori e piante) – settimanale domenica – 8,00-12,00</del> |
|                            | 2.Piazza Mercato – nr.1 posteggio (fiori e piante) – settimanale domenica – 7,30-12,30                       |

2. Il Comune nel rispetto delle normative vigenti e del presente Regolamento, sentito il parere delle Associazioni di categoria, delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, potrà

adottare provvedimenti relativi alle iniziative di commercio sulle aree pubbliche limitatamente a:

- a) programmazione delle attività;
- b) i giorni e gli orari delle iniziative;
- c) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e relativo numero di posteggi, indicando ove previsto quelli riservati agli agricoltori ed ai battitori;
- d) suddivisione per settore merceologico e la dislocazione dei posteggi, secondo esigenze di allacciamento alla rete idrica e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie o dei mezzi utilizzati dagli operatori;
- e) istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione del mercato o delle fiere;
- f) definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- g) predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi come oggetto le attività di commercio sulle aree pubbliche.

#### **Art. 5 Esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante con le limitazioni di cui agli artt.33 e 34 e dei provvedimenti adottati dall'Autorità Comunale ai sensi dell'Art. 3 della L.R. 15/2002.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a 60 minuti. Non può essere svolto nei giorni in cui il titolare dell'autorizzazione esercita l'attività su area pubblica con posteggio.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persona regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

#### **Art. 6 Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**

1. L'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
2. L'autorizzazione ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche può essere rilasciata per:
  - a) l'occupazione di posteggi dati in concessione per dieci anni;
  - b) l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 lettera a, viene rilasciata dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Commercio del Comune sede del posteggio ed abilita i titolari della stessa, nel giorno e nelle ore in cui non è titolare di posteggio, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale come disposto nell'art. 28 comma 3 del D.Lgs. 114/98. Ciascun soggetto non può essere titolare di più di due autorizzazioni riferite al medesimo mercato.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 lettera b, viene rilasciata dal Funzionario Responsabile del Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. Tale autorizzazione abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio nazionale, alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, nonché ad effettuare la vendita al domicilio del consumatore come disposto nell'art. 28 comma 4 del D.Lgs. 114/98. Ciascun soggetto non può essere titolare di più autorizzazioni per il commercio in forma itinerante.

5. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche può essere rilasciata a persone fisiche o società di persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98. Tale autorizzazione abilita ad esercitare l'attività senza limitazione alcuna al numero dei dipendenti ed il titolare dell'autorizzazione può anche non partecipare direttamente all'attività di vendita.
6. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, ed abilitano alla vendita dei prodotti del corrispondente settore, fatte salve le eventuali limitazioni stabilite nei provvedimenti di istituzione dei singoli posteggi, che dovranno essere riportate nell'autorizzazione rilasciata.
7. L'autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi prodotti, purché ne sia fatta annotazione sull'autorizzazione e il titolare sia in possesso dei requisiti professionali per effettuare l'attività di somministrazione.

**Art. 7 Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio decennale**

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, il Funzionario Responsabile comunale competente deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul B.U.R.L., tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. La domanda di rilascio di autorizzazione comunale per l'occupazione di posteggi decennali deve essere presentata al Comune entro 60 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R.L. dei dati concernenti il posteggio da assegnare.
3. Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara:
  - a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del Legale Rappresentante con l'indicazione della carica ricoperta in seno alla società;
  - b) codice fiscale/ partita IVA;
  - c) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 5 D.Lgs. 114/98;
  - d) di non possedere più di un'autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato;
  - e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento e le caratteristiche del posteggio richiesto in concessione;
  - f) il settore o i settori merceologici richiesti;
4. L'autorizzazione è rilasciata in base ad una graduatoria, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, entro 30 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, redatta in base ai seguenti criteri di priorità:
  - a) numero di presenze, di cui all'art. 2 comma 1 lett. m, nel mercato;
  - b) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese;
  - c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, come attestata dal Registro delle Imprese.
5. A parità dei predetti titoli, farà fede l'ordine con cui la domanda perviene al protocollo dell'Ufficio Comunale.
6. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio Comunale competente entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze in Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza e l'esito della pronuncia verrà pubblicata nel medesimo giorno.
7. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio vengono rilasciate dal Comune sulla base della graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, entro il termine di 30 gg.



dalla pubblicazione della stessa: in caso di revisione della graduatoria, il termine di 30 gg. decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.

8. L'Ufficio competente è tenuto ad effettuare verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni sottoscritte dagli interessati su campione per ad almeno un terzo delle domande presentate.

#### **Art. 8 Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante**

1. La domanda di rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante deve essere presentata al Comune dalle persone fisiche residenti o dalle Società aventi sede legale nel Comune stesso.
2. In caso di domande presentate da soggetti diversi da quelli di cui al comma precedente, il Funzionario Responsabile, accertata l'incompetenza, restituisce la domanda al mittente entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento.
3. Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara:
  - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
  - b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 5 D.Lgs. 114/98;
  - c) il settore o i settori merceologici di attività;
  - d) di non possedere altra autorizzazione per il commercio itinerante.
4. L'autorizzazione è rilasciata dal Funzionario Responsabile entro il termine di 90 gg. dal ricevimento della domanda.
5. L'eventuale diniego dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante deve essere motivato e comunicato all'interessato entro il termine di cui al comma precedente; trascorso tale termine la domanda si ritiene accolta.
6. L'Ufficio competente è tenuto ad effettuare verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni sottoscritte dagli interessati su campione per ad almeno un terzo delle domande presentate.

#### **Art. 9 Subingresso**

1. La reintestazione dell'autorizzazione per l'occupazione di posteggi e della concessione di posteggio, a seguito del trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda, è effettuata dal Funzionario Responsabile del Comune sede del posteggio; la reintestazione per subingresso dell'autorizzazione per il commercio itinerante è effettuata dal Funzionario Responsabile del Comune di residenza del subentrante.
2. Il subentrante in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98 può proseguire nell'esercizio dell'attività del cedente dopo aver presentato apposita comunicazione al Comune sede del posteggio obbligatoriamente entro 4 mesi dal trasferimento dell'azienda, pena la decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 gg. concessa dal Funzionario Responsabile del Comune in caso di comprovata necessità. L'attività può essere iniziata solo dopo la presentazione della domanda di subingresso.
3. Il subentrante per causa morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il termine di decadenza.
4. Nella comunicazione l'interessato dichiara:
  - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
  - b) il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
  - c) di non possedere più di un'autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato;
  - d) gli estremi dell'atto di trasferimento dell'azienda e copia dell'atto stesso.

5. Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento degli eventuali titoli di priorità relativi all'autorizzazione ceduta.

#### **Art. 10 Revoca del posteggio e dell'autorizzazione per motivi di pubblico interesse**

1. In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, con esclusione di oneri a carico del Comune, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata, di dimensioni non inferiori a quello revocato e localizzato conformemente alla sue scelte.
2. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'interessato può proseguire l'esercizio dell'attività sul posteggio già assegnato e da revocarsi.

#### **Art. 11 Occupazione dei posteggi**

1. Le iniziative commerciali definite dal presente Regolamento si svolgono negli appositi posteggi individuati all'interno delle aree di cui all'art. 4 nell'ambito dei quali l'operatore deve esercitare la propria attività; in essi il titolare può collocare quanto ritenuto opportuno per l'esercizio dell'attività.
2. Nel provvedimento di concessione del posteggio sarà indicata la sua dimensione che corrisponderà alla superficie massima di occupazione di suolo concessa nell'ambito del posteggio.
3. La merce posta in vendita non deve in nessun caso essere collocata all'esterno del perimetro della massima occupazione di suolo prevista nell'ambito della concessione di posteggio, come definita al precedente comma 2. Quanto previsto al presente comma ha validità anche per i prodotti appesi/agganciati alla tenda e/o alla copertura del banco di vendita.
4. Qualora la tenda o altra copertura del banco di vendita ecceda il perimetro della massima occupazione di suolo indicato nel provvedimento di concessione del posteggio, l'esercente dovrà:
  - a) assicurare la possibilità di passaggio ai mezzi d'emergenza e di pronto intervento;
  - b) non creare intralcio alcuno a eventuali concessionari di posteggio confinanti.
5. Alla violazione delle disposizioni previste dal presente articolo cc. 3 e 4 trova applicazione la sanzione amministrativa prevista dall'art. 39 c. 4 del presente Regolamento.

#### **Art. 12 Modalità di vendita**

1. Ogni venditore ha l'obbligo di esibire l'originale del titolo autorizzatorio ad ogni richiesta degli incaricati comunali. La mancata esibizione comporta la sanzione di cui all'art. 38 c. 4 del presente Regolamento.
2. Il titolare di autorizzazione, o i preposto alla vendita, deve essere in possesso dei requisiti professionali e deve essere munito della documentazione comprovante l'idoneità del banco alla vendita di determinati prodotti alimentari, ai sensi dell'**ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000** e successive modifiche.

#### **Art. 13 Divieti**

1. E' fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di:
  - a) porre in vendita o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi;
  - b) vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione se non in recipienti chiusi e con le modalità di cui all'**art. 176, comma 1 del T.U.L.P.S.**;
  - c) occupare il posteggio ed effettuare le vendite nelle ore eccedenti l'orario stabilito;
  - d) vendere merci diverse da quelle per le quali è stata accordata la concessione;
  - e) adottare sistemi di vendita che arrechino disordine sul mercato;
  - f) detenere prodotti che siano causa di cattive e nocive esalazioni;

- g) sostare dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli od altri mezzi di trasporto che non servano da banco o da sostegno delle merci e non trovino sistemazione nello spazio assegnato;
  - h) fare allacci agli impianti esistenti per l'utilizzazione dell'energia elettrica o installare prese d'acqua, senza la preventiva autorizzazione delle Autorità competenti;
  - i) danneggiare in qualsiasi modo il suolo, i preti erbosi, le piante, gli alberi, le prese d'acqua ed elettriche;
  - j) praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dall'Autorità Comunale;
  - k) collocare tende, assiti o altra opera fissa o mobile o anche merci in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico;
  - l) accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone;
  - m) lasciare liberi animali;
  - n) accendere fuochi;
2. E' fatto divieto assoluto effettuare operazioni di vendita su un solo posteggio da parte di diversi operatori. Al mancato rispetto di tale disposizione trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 39 c.4 del presente Regolamento.

#### **Art. 14 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio**

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Funzionario Responsabile del Comune, sentito il Comandante della Polizia Locale, può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2 della L.R. 15/2000, per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
2. Si considerano di particolare gravità:
  - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
  - b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
  - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla Legge 689/81.
5. L'autorizzazione può essere altresì sospesa su proposta della Polizia Locale fino a 3 (tre) giornate di mercato nei casi seguenti:
  - a) violazione delle norme sulla modalità di occupazione di posteggio previste dall'art. 11 commi 3 - 4;
  - b) abbandono dell'area prima dell'orario previsto, salvo giustificati motivi;
  - c) turbamento dell'ordine del mercato;
  - d) vendita di prodotti alimentari avariati;
  - e) carenze igienico-sanitarie, su parere dei competenti Servizi di Igiene e di Medicina Veterinaria dell'A.S.L.;
  - f) vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione amministrativa;
  - g) mancata osservanza delle norme relative all'indicazione dei prezzi o nell'irregolarità negli strumenti di misura e di peso;

Fatti salvi eventuali altri provvedimenti.

#### **Art. 15 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio**

1. L'autorizzazione per l'esercizio al commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia o gravidanza;
  - c) in caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo è ridotto proporzionalmente al periodo di attività; la revoca consegue automaticamente all'accertamento del mancato utilizzo del posteggio e deve essere immediatamente comunicata all'interessato;
  - d) l'operatore, titolare di autorizzazione per il commercio itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
  - e) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 114/98;
  - f) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.
2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Funzionario Responsabile del Comune, che ne cura anche la comunicazione all'interessato.

#### **Art. 16 Pulizia e rimozione rifiuti**

1. Il commerciante su aree pubbliche, al momento di lasciare libero il posteggio assegnato, dovrà provvedere alla pulizia dello stesso.
2. I rifiuti solidi urbani prodotti sulle aree destinate al commercio su aree pubbliche devono essere raccolti e conservati, in modo da evitare qualsiasi dispersione. A tal fine devono essere usati sacchi o contenitori conformi alle prescrizioni stabilite dal Comune.
3. Per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere corrisposta la prevista taxa.

#### **Art. 17 Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445.
2. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può essere fatta per un decennio e riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno.
3. Ai produttori agricoli è stata stabilita l'assegnazione di un posto riservato.
4. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate nell'art. 7 del presente Regolamento.
5. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, in sostituzione della dichiarazione di cui all'art. 7 comma 3 lettera c) del presente Regolamento, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.
6. Il criterio di priorità di cui all'art. 7 comma 4, lettera a del presente Regolamento, è riferito all'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli, da parte dell'agricoltore produttore diretto.
7. Il posteggio riservato ai produttori agricoli, se non viene temporaneamente utilizzato dagli stessi, può essere assegnato, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti alimentari o in assenza di essi ad operatori non alimentari con le modalità di cui all'art. 22 del presente Regolamento.

#### **Art. 18 Attività con il sistema del “battitore”**

1. I posteggi riservati agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del “battitore”, esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 15/2000, sono assegnati a detti operatori secondo un programma di turnazioni concordato con le associazioni di categoria degli operatori.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune non può individuare nuove aree mercatali da utilizzare per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con il sistema del “battitore” come disposto nella L.R. 15/2000 all'art. 16 c. 4.
3. In caso di rinuncia al posteggio da parte di battitori o di revoca della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso per un periodo superiore ad un anno solare, l'area sarà recuperata dal Comune ed inserita tra i normali posteggi da assegnare come indicato nell'articolo 7 del presente Regolamento.
4. Il posteggio riservato agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del “battitore”, se non viene temporaneamente utilizzato dagli stessi, può essere assegnato, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti non alimentari o in assenza di essi ad operatori alimentari con le modalità di cui all'art. 22 del presente Regolamento.

## **TITOLO II ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

### **Capo I – Aree mercatali**

#### **Art. 19 Ubicazione del mercato**

1. In Valmadrera il mercato si tiene settimanalmente, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, nella giornata di giovedì in via Molini presso Piazza Mercato.
2. Eventuali cambiamenti delle aree di mercato non rappresentano modifica al presente Regolamento.
3. Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato, ove possibile, saranno delineati sulla sede stradale interessata con apposita segnaletica e individueranno:
  - a) l'area riservata alla vendita da parte dei commercianti su aree pubbliche;
  - b) l'area prospiciente i banchi di vendita, destinata esclusivamente al traffico pedonale per tutta la durata dell'orario di vendita previsto dalle 7,45 alle 12,30. In tale periodo, nell'area mercatale sarà permesso esclusivamente l'accesso ai mezzi di soccorso, di pronto intervento ed ai mezzi di polizia;
  - c) un posteggio riservato ai produttori agricoli diretti singoli o associati;
  - d) un posteggio riservato alla figura del battitore.

#### **Art. 20 Indirizzi generali in materia di orari e di festività**

1. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento i commercianti su aree pubbliche, titolari di concessione all'interno delle aree del mercato settimanale, devono attenersi ai seguenti orari:
  - a) gli operatori devono occupare il proprio posteggio non prima delle ore 6,30 ed entro le ore 7,30;
  - b) le operazioni di vendita avranno inizio a partire dalle ore 7,30;
  - c) ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 13,00 e non prima delle ore 12,30;

- d) entro le ore 14,00 i posteggi dovranno essere completamente liberi al fine di consentire la pulizia degli stessi. Il mancato rispetto della disposizione di cui alla presente lettera comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 c. 2 del D.Lgs. 114/98;
  - e) dalle ore 13,00 non può essere effettuata alcuna contrattazione di vendita.
2. Su richiesta delle Associazioni di categoria e compatibilmente con l'organizzazione degli Uffici Comunali potranno essere stabilite temporanee modifiche agli orari suddetti, purché non derivino conseguenze negative al pubblico servizio.
  3. La mancata occupazione del titolare del posteggio, come disposto dall' art. 22 comma 1 del presente Regolamento, entro il termine tassativo delle ore 7,30 verrà annotata dagli agenti della Polizia Locale presenti nell'area mercatale sull'apposito registro degli operatori titolari di autorizzazione tenuto dall'Ufficio Polizia Amministrativa. La mancata presenza comporterà l'assegnazione di tale posteggio ad altro operatore secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Non è permesso ritardo alcuno rispetto all'orario sopra indicato e non è possibile per gli Agenti di P.L., incaricati di annotare la presenza, attendere oltre tale limite neppure in caso di comunicazione telefonica di ritardo.
  4. L'operatore giunto in ritardo non potrà pertanto accedere all'area mercatale come disposto nel precedente comma. In mancanza del rispetto di tale disposizione oltre a quanto disposto dalle leggi in vigore l'operatore che turba l'ordine del mercato incorre in quanto previsto dall'art. 14 c. 5 del presente Regolamento.
  5. Qualora la giornata di mercato coincidesse con una delle festività di cui all'art. 9 c.1 punto e) della L.R. 15/2000 (Natale, Capodanno, Pasqua) il mercato potrà tenersi nel giorno non festivo antecedente;
  6. Qualora la giornata di mercato coincidesse con una delle festività non indicate al precedente comma potrà anticipato o posticipato come previsto dall'art. 9 c.1 punto c) della L.R. 15/2000;
  7. In caso di edizioni straordinarie del mercato l'orario di vendita potrà essere diverso da quello già indicato nel presente articolo, e verrà determinato nel provvedimento che istituisce le giornate di mercato straordinario nel rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) L.R. 15/2000.
  8. Gli orari del mercato possono essere modificati ai sensi dell'art. 4 comma 2 del presente Regolamento, con ordinanza del Sindaco, sentite le Associazioni di cui all'art. 10 L.R. 15/2000.

#### **Art. 21 Verifica delle presenze**

1. Le presenze e le assenze degli operatori concessionari di posteggio è rilevata secondo le modalità previste dal precedente articolo.
2. Tassativamente alle ore 7,30 gli agenti della Polizia Locale addetti al mercato annoteranno su apposito registro le assenze.
3. Le assenze dai posteggi dati in concessione devono essere giustificate dall'operatore entro e non oltre il termine di 30 gg. da quello nel quale si verificano.
4. In caso di assenza per malattia il certificato medico, deve essere prodotto dall'interessato al più presto e comunque non oltre 30 gg. dal verificarsi della prima giornata di assenza.
5. In caso di mancato utilizzo del posteggio da parte di società, per malattia di uno dei soci, al fine di giustificare l'assenza, dovrà essere dimostrata l'impossibilità del o degli altri soci a partecipare al mercato, in base a cause giustificative ammesse dal presente Regolamento e la mancanza di collaboratori e/o dipendenti in grado di esercitare l'attività se viene meno la direzione del titolare del posteggio.
6. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge almeno 2/3 dei concessionari di posteggio, questa non viene rilevata.

## **Art. 22 Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati**

1. Per posteggio occupato si intende la contemporanea presenza di:
  - a) titolare dell'autorizzazione alla vendita e/o un dipendente o collaboratore;
  - b) merce da porre in vendita.
2. I posteggi del mercato che non vengono occupati dai rispettivi titolari entro l'orario indicato nell'art. 20 comma 1 lettera a) potranno essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, D.Lgs. 114/98 che risultino autorizzati in seguito a presentazione di domanda in carta bollata. Tale domanda, per partecipare all'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati, deve essere presentata entro il 30 novembre dell'anno solare precedente.
3. Nella domanda, presentata in marca da bollo, entro i termini di cui al comma precedente, l'interessato dovrà:
  - a) presentare autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, D.Lgs. 114/98;
  - b) fornire i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del Legale Rappresentante con l'indicazione della carica ricoperta in seno alla società;
  - c) fornire codice fiscale/ partita IVA;
  - d) dichiarare il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 5 D.Lgs. 114/98;
4. In caso di autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a, D.Lgs. 114/98, la domanda di ammissione alla lista di spunta potrà essere accolta solo se il titolo autorizzativo risulti rilasciato da un Comune della Regione Lombardia.
5. Le presenze nell'area mercatale, già effettuate da operatori che non presenteranno la domanda per accedere alla lista annuale per degli spuntisti, verranno comunque conservate in apposito registro tenuto dall'Ufficio Comunale competente.
6. Le presenze di cui all' articolo 2 comma 1 lettere l-m verranno depennate dal registro tenuto dall'Ufficio Polizia Locale nei casi di seguito indicati:
  - a) comunicazione di cessazione dell'attività;
  - b) conseguimento di autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica del mercato comunale usufruendo della concessione decennale della relativa area di posteggio.
7. Dalle ore 7,20 alle ore 7,30 gli spuntisti autorizzati presenti (come da definizione art.2 c.1 lett.m) dovranno consegnare l'originale del titolo autorizzatorio agli Agenti della Polizia Locale presenti nell'area mercatale che provvederanno, dalle ore 7,30 ad assegnare i posti disponibili e ad annotare su apposito registro degli operatori spuntisti autorizzati, le presenze di cui all' articolo 2 comma 1 lettere l-m. Tale registro verrà aggiornato settimanalmente.
8. La mancata presentazione del titolo autorizzativi di cui al comma precedente comporterà l'impossibilità di partecipare alla spunta .

## **Art. 23 Spostamento, trasferimento o ristrutturazione del mercato**

1. La modifica della dislocazione dei posteggi o ristrutturazione, lo spostamento o il trasferimento definitivo in altra sede o in altro giorno lavorativo del mercato, di cui al presente Regolamento, possono essere disposti dal Comune, sentite le associazioni di cui all'art. 10 della L.R. n. 15/2000 per:
  - a) motivi di pubblico interesse;
  - b) cause di forza maggiore;
  - c) limitazioni e vincoli viabilistici e igienico-sanitari.

2. In caso di riduzione del numero dei posteggi, il Comune deve provvedere a comunicare alla Regione, entro 30 gg. dall'adozione del provvedimento, il numero dei posteggi soppressi.
3. La riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere effettuata a partire da apposita istanza dell'interessato, da esaminarsi sulla base di una graduatoria di priorità predisposta dal competente ufficio sulla base dei seguenti elementi:
  - a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
  - b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
  - c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
  - d) compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari o settori) e il tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili.
4. Tale graduatoria dovrà essere pubblicata e portata a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 60 gg. precedenti la data prevista per il trasferimento; contro tale graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 7 gg. dalla data di notifica della graduatoria stessa.
5. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 5 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza, comunicando all'interessato l'esito della pronuncia. In caso di accoglimento del ricorso, l'Ufficio provvederà alla pubblicazione ed alla notificazione della nuova graduatoria con le medesime modalità già adottate.
6. In caso di adozione dei provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo, all'esercizio dell'attività di battitore non può essere assegnato un numero di posteggi superiore a quello già destinato nella precedente configurazione del mercato. Le aree riservate all'attività di battitore non possono essere riassegnate se non a seguito di rinuncia degli operatori.

#### **Art. 24 Spostamento temporaneo del mercato**

1. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con quella deliberata per lo svolgimento di una fiera nello stesso luogo, i posteggi complessivi da assegnare debbono comprendere tanto l'organico di mercato tanto quello della fiera, se non fossero disponibili aree sufficienti a permettere l'esercizio congiunto delle due manifestazioni, il Funzionario Responsabile, potrà disporre il recupero del mercato in altra data.
2. Per trasferimento temporaneo in altra sede o in altro giorno lavorativo, del mercato di cui al presente Regolamento, si intende il trasferimento dovuto a causa di forza maggiore, quali ad esempio il rifacimento della pavimentazione stradale, l'adeguamento degli impianti o altri lavori che rendano inagibile l'area per un periodo comunque non superiore a quattro mesi.
3. In caso di trasferimento temporaneo, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere effettuata dall'Ufficio sulla base della compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari o non alimentari) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili. Contro tale provvedimento di assegnazione temporanea dei posteggi, che dovrà essere portato a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 30 gg. precedenti la data prevista per il trasferimento, non è ammessa istanza di revisione, se non per gravi motivi igienico sanitari o viabilistici, o per errori materiali; su tali ultime istanze l'Ufficio competente si dovrà pronunciare entro 5 gg. dalla data di presentazione dell'istanza e le risultanze della pronuncia dovranno essere immediatamente notificate all'interessato.

#### **Art. 25 Modificazioni del posteggio**

1. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza di assegnazione di altro posteggio libero nel medesimo mercato per cui il Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione di cui all'art.



- 5 del presente Regolamento, contenente dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato è già titolare in caso di accoglimento dell'istanza.
2. Il Funzionario Responsabile, verifica la compatibilità del settore merceologico dell'autorizzazione dell'istante e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche del posteggio disponibile, dispone la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca del posteggio di cui l'interessato è già titolare.
  3. Operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza congiunta di scambio reciproco del posteggio.
  4. Il Funzionario Responsabile, verificata la reciproca compatibilità del settore merceologico delle autorizzazioni degli istanti e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi interessati, dispone lo scambio delle concessioni di posteggio.
  5. Le domande di cui al comma 1 e 3 trasmesse da operatori che abbiano già presentato, al fine di poter utilizzare autobanchi attrezzati, domanda di ampliamento della superficie del posteggio, che non sia stato possibile accogliere, dovranno essere esaminate prioritariamente in caso di presenza di più domande concorrenti, a condizione che tale fatto venga dichiarato dall'interessato.

#### **Art. 26 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. Durante le giornate in cui è previsto lo svolgimento del mercato comunale tutta l'area mercatale nella fascia oraria 7,45-12,30 è interdetta al traffico veicolare ad esclusione l'accesso ai mezzi di soccorso, di pronto intervento ed ai mezzi di polizia come indicato nell'art. 19 comma 3 lettera b).

#### **Art. 27 Personale abilitato alla vendita su area mercatale**

1. In presenza di regolare autorizzazione l'attività di vendita in area mercatale può essere esercitata senza la presenza fisica sul posto del titolare non essendo più obbligatoria, come prevedeva dalla L. 398/76.

### **Capo II – Fiere**

#### **Art. 28 Istituzione delle fiere**

1. Le fiere vengono istituite con le procedure di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
2. Nel provvedimento di istituzione di ogni singola fiera, vengono stabilite:
  - a) le aree destinate alla fiera, il numero e la tipologia dei singoli posteggi;
  - b) gli orari della fiera;
  - c) i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
  - d) ogni altra disposizione particolare (specializzazione, domande pluriennali, ecc.) relativa al funzionamento della fiera stessa.
3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, alle fiere si applicheranno le norme del presente Regolamento, comprese quelle relative alle autorizzazioni per posteggi decennali, purché compatibili.

#### **Art. 29 Assegnazione dei posteggi nelle fiere**

1. L'assegnazione dei posteggi nelle fiere può essere effettuata unicamente nei confronti di soggetti già titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. L'assegnazione ha valore unicamente per i giorni di fiera.
3. A ciascun soggetto può essere concesso un unico posteggio.

4. Il posteggio è concesso con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, oppure, in caso di fiera specializzata, con riferimento alle tipologie ammesse, come indicate nel provvedimento istitutivo della fiera.

### **Art. 30 Domanda di assegnazione di posteggio nelle fiere**

1. La domanda di assegnazione di posteggio in una fiera deve essere presentata o pervenire al Comune almeno 60 gg. prima della data di inizio della fiera, quelle pervenute oltre tale termine non verranno incluse nella graduatoria di cui al successivo comma 3.  
Le domande pervenute oltre il 60° giorno, verranno considerate soltanto nel caso in cui vi siano posteggi non assegnati.
2. Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara:
  - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
  - b) gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
  - c) denominazione della fiera e giorno di svolgimento;
  - d) il settore, i settori o le specializzazioni merceologiche di cui l'interessato intende effettuare la vendita;
  - e) le dimensioni del posteggio richiesto.
3. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.
4. Il posteggio della singola fiera è assegnato, in base ad una graduatoria pubblicata all'albo pretorio del Comune nel termine di 20 gg. dalla data di inizio della fiera, compilata in base ai seguenti criteri di priorità:
  - a) maggior numero di presenze effettive nella fiera;
  - b) maggior numero di presenze anche senza aver posizionato il proprio banco nella fiera;
  - c) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese.
5. A parità di predetti titoli, vale l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.
6. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare l'organizzazione di fiere, sagre e mercati biologici ad associazioni locali non aventi scopo di lucro, nel rispetto delle procedure del presente Regolamento, con particolare riferimento all'assegnazione dei posteggi a carico dell'Amministrazione Comunale.

### **Art. 31 Orari delle fiere**

1. Gli orari sono indicati nell'art. 4 comma 1 del presente Regolamento. Gli stessi possono essere modificati ai sensi dell'art. 4 comma 2 del presente Regolamento, sentito il parere delle Associazioni di categoria, delle Associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 10 L.R. 15/2000 dall'Ufficio Commercio.

## **Capo III – Posteggi isolati**

### **Art. 32 Istituzione e assegnazione dei posteggi**

1. Nel territorio del Comune di Valmadrera vengono individuati nr. ~~4~~ **2** posteggi isolati destinati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Coerentemente con le esigenze espresse dai consumatori, nonché nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e viabilistiche, i posteggi localizzati, avranno le caratteristiche e le modalità di esercizio di seguito indicate:
  - a) ~~Posteggio isolato Piazza Monsignor Citterio;~~  
~~dimensioni massime: 21 mq.;~~  
~~1 settore o tipologia di vendita: fiori e piante;~~  
~~giorno di occupazione e orari di vendita: domenica 8,00-13,00;~~

a) Posteggio isolato Piazza del Mercato:

- dimensioni massime: 30 mq.;
- settore o tipologia di vendita: fiori e piante;
- giorno di occupazione e orari di vendita: domenica - 7,30-12,30.

b) Posteggio isolato Piazza del Mercato:

- dimensioni massime: 30 mq.;
- settore o tipologia di vendita: pesce;
- giorno di occupazione e orari di vendita: venerdì 7,30-12,30.

3. Le autorizzazioni per i posteggi sopraccitati dovranno essere rilasciate in base ai medesimi criteri stabiliti per l'assegnazione di posteggi del mercato.

#### **Capo IV – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

##### **Art. 33 Disposizioni per i commercianti itineranti**

1. Il commercio in forma itinerante può essere esercitato dai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b del D.Lgs. 114/98 o dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi della L. 9 febbraio 1963 n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La sosta in un determinato punto non può protrarsi oltre il tempo necessario per effettuare le operazioni di vendita e comunque non superiore, complessivamente a 60 minuti, con successivo spostamento di almeno 500 m, durante il quale l'esercente allestisce il mezzo mobile ed effettua le operazioni di vendita propriamente dette.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. E' fatto comunque divieto di scaricare sul suolo pubblico liquami, rifiuti, imballaggi o altro. I rifiuti devono essere raccolti in apposito contenitore, che non può essere posto sulla sede stradale, e portati via al momento dello spostamento del veicolo.
5. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b del D.Lgs. 114/98 permette anche la vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento o svago, nel rispetto delle prescrizioni in materia e di un tesserino di riconoscimento necessario per gli eventuali incaricati alla vendita determinate dall'art. 19 del D.Lgs. 114/98.
6. Ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000, è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi e funghi freschi.
7. Chiunque violi quando disposto nell'articolo presente al c. 2 è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 c. 2 del D.Lgs. 114/98, chiunque eserciti il commercio in forma itinerante difformemente rispetto a quanto stabilito al presente articolo c. 3 è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 c. 1 del D.Lgs. 114/98 con la conseguente confisca delle attrezzature e della merce.

##### **Art. 34 Determinazione degli orari e delle aree per effettuare il commercio itinerante**

1. Il luogo di nuova destinazione per effettuare vendita di cui al presente articolo non deve distare meno di 500 metri dal precedente. Nella stessa giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto.

2. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non sarà ammessa nei giorni e nelle ore nelle quali si svolge il mercato oggetto del presente regolamento per un'area ricompresa entro i 500 metri dall'area di mercato.
3. Per motivi di viabilità e pubblica sicurezza il commercio in forma itinerante è consentito solo sulle aree pubbliche o private preventivamente concordate con l'Autorità Comunale così come i vincoli orari.

#### **Art. 35 Manifestazioni con annessa attività di commercio su aree pubbliche**

1. Entro il 30 novembre di ciascun anno solare in corso, le Associazioni o gruppi organizzati possono far pervenire presso l'ufficio Commercio del comune, richieste per effettuare nell'anno successivo manifestazioni che prevedano il commercio su aree pubbliche;
2. Le suddette richieste verranno valutate e autorizzate dalla Giunta Comunale;
3. La richiesta dovrà contenere:
  - dati dell'associazione o del gruppo richiedente che si farà totale carico dell'organizzazione, pubblicazione e corretto svolgimento della manifestazione;
  - data e durata della manifestazione;
  - planimetria con indicate dettagliatamente le dimensioni e la dislocazione delle bancarelle;
  - fotocopia del titolo autorizzativo che abilita alla vendita su aree pubbliche di ogni singolo operatore partecipante alla manifestazione.
4. Le manifestazioni verranno autorizzate:
  - su Piazza Mons.Citterio, sulla Via Manzoni, sulla Via San Rocco e sulla Via Casnedi fino all'altezza dello spazio denominato "Area Feste", sulla Via Roma fino all'intersezione con V.le XXV Aprile;
  - in F.ne Parè sulla strada provinciale dal ponte sul fiume rio Torto alla rotonda con Viale P.Sposi e sulla Via Parè dal civico 37 all'altezza del civico 73, compreso lo spazio di proprietà comunale denominato "Area verde a lago"
5. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni onere e rischio legato alla manifestazione di cui si farà carico l'organizzatore che provvederà anche al pagamento anticipato della Tassa di Occupazione di Suolo Pubblico.

### **TITOLO III NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

#### **Art. 36 Norme igienico sanitarie**

1. I commercianti su aree pubbliche presenti sul mercato debbono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle Leggi sanitarie e dai Regolamenti Comunali di igiene in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura, ed in particolare degli autonegozi dei banchi temporanei, destinati alla vendita di prodotti alimentari dovranno essere quelle previste con **Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002** e eventuali successive modificazioni.
3. Il commercio di articoli deperibili, di carni fresche e di prodotti ittici esercitato su aree pubbliche è subordinato alla presenza, nel posteggio assegnato, delle idonee allacciature alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure all'idoneità del veicolo utilizzato secondo le prescrizioni previste con ordinanze del Ministero della Sanità indicate nel precedente comma 2.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

#### **Art. 37 Tassa occupazione suolo pubblico**

1. Il Consiglio Comunale determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa di posteggio del mercato sulla base delle normative Nazionali e/o Regionali in materia, sentito il parere delle Associazioni di categoria, delle Associazioni dei consumatori e degli utenti.
2. L'importo del canone di occupazione del suolo pubblico è determinato in ragione della superficie di vendita assegnata a ciascun ambulante e deve essere riscosso annualmente entro il 30 marzo dall'Ufficio Comunale competente.
3. L'omesso, parziale o tardivo pagamento comporta una sanzione amministrativa pari al 20% della tassa omessa o del maggior importo dovuto; qualora il ritardo non sia superiore ai 30 gg. la sanzione amministrativa è ridotta al 10%.
4. Gli operatori che occupano una concessione per mancanza del titolare, provvederanno al pagamento, di una tassa fissa indipendente dalla superficie di vendita occupata, di volta in volta.
5. Il Consiglio Comunale può dare in gestione l'area di mercato, mediante convenzione tra le parti, ad un consorzio di operatori su aree pubbliche legalmente costituito.

#### **Art. 38 Pubblicità dei prezzi**

1. Le merci esposte sui banchi di vendita debbono indicare, in modo chiaro e ben visibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Qualora siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo, identici e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione di un unico cartellino ben visibile contenente l'indicazione del prezzo.
3. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'identificazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.
4. Le sanzioni per le violazioni a quanto disposto dal presente articolo sono previste dal D.Lgs. 114/98 art. 14 e dalla L.R. 30/2003 art. 19.

#### **Art. 39 Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. 114/98, è punito con sanzione amministrativa, la cui misura è determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica e con la confisca delle merci poste in vendita e delle attrezzature necessarie, chiunque effettui l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
  - a) senza l'autorizzazione prescritta;
  - b) fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione;
  - c) senza il nulla osta o il permesso del soggetto proprietario nei casi di cui ai commi 9 e 10, art. 28 del D.Lgs. 114/98.
2. Non può essere confiscato il veicolo utilizzato per il trasporto della merce posta in vendita.
3. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 114/98, sono punite con una sanzione amministrativa, la cui misura è determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica, tutte le violazioni ai divieti ed alle limitazioni stabilite dal presente Regolamento e dalle altre deliberazioni del Comune in materia di commercio su aree pubbliche.
4. Fatto salve le sanzioni previste dalle normative vigenti, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di 25,00 € ad un massimo di 500,00 €.

#### **Art. 40 Procedura successive al sanzionamento**

1. Per la presentazione di scritti difensivi e per l'emissione di Ordinanza ingiunzione e per il sequestro della merce saranno applicate le norme contenute nella legge 689/81 e successive modificazioni.

#### **Art. 41 Pesì e misure**

1. Uniformandosi alla direttiva CEE è stata emanata la Legge 5 agosto 1981 n. 441 ed il relativo Regolamento il D.M. 21 dicembre 1984 con i quali vengono imposti ai commercianti i seguenti obblighi:
  - a) vendere a peso tutte le merci sfuse il cui prezzo sia fissato per unità di peso, al netto della tara;
  - b) munirsi di appositi strumenti metrici che abbiano la possibilità dell'azzeramento della tara e che consentano al cliente la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto della merce;
  - c) collocare la bilancia in modo tale da consentire all'acquirente la visione libera e immediata non solo dell'indicatore del peso, ma anche dell'intera parte frontale e laterale dello strumento di pesatura;
  - d) per vendita a pezzo di merci allo stato sfuso si intende la vendita di prodotti il cui prezzo sia fissato per ogni unità, mentre per vendita a collo si intende la vendita di più pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;
  - e) alcuni prodotti ortofrutticoli possono essere venduti a pezzo o a collo e sono quelli calibrati conformemente alle norme di qualità fissate dalla Legge 13 maggio 1967 n.268 e dal D.Lgs. 1 febbraio 2000 n.57;
  - f) per le sanzioni si rimanda alle vigenti Leggi nazionali e regionali.

#### **Art. 42 Competenze**

1. Le competenze in materia di commercio su aree pubbliche sono così ripartite:

UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA:

  - rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni permanenti di posteggio e relative istruttorie;
  - verifica delle condizioni di decadenza o revoca delle autorizzazioni e concessioni e relative istruttorie;
  - ricezione domande per gli spuntisti autorizzati e relative istruttorie;
  - ricezione domande per manifestazioni di cui all'art.35 del Presente Regolamento.

POLIZIA LOCALE:

  - vigilanza sullo svolgimento dell'attività;
  - assegnazione giornaliera dei posteggi;
  - mantenimento ed aggiornamento del registro per la formazione della graduatoria delle presenze;
  - redazione dei verbali di violazione;
  - espressione di parere su scritti difensivi.

#### **Art. 43 Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del Regolamento a norma dell'art. 22 della Legge 241 del 7 agosto 1990, sarà esposta all'albo Pretorio del Comune e tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 44 Abrogazione delle norme precedenti**

1. Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti in materia.

**Art. 45 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel rispetto dell'art. 95 dello statuto Comunale.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si richiamano tutte le disposizioni contenute nelle Leggi speciali in materia.